SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Casella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casella (Genova);

Considerato altresì che, in data 7 ottobre 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casella (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casella (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Collossetti.

Il citato amministratore, in data 7 ottobre 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casella (Genova).

Roma, 28 ottobre 2019

Il Ministro: LAMORGESE

19A07305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lacco Ameno (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Calcaterra è nominata commissario straordinario per la provvissoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 ottobre 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 ottobre 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Simonetta Calcaterra, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 28 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A07308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Marcianise (Caserta);

Vista la delibera n. 40 del 14 ottobre 2019, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Lastella è nominato commissario straordinario per la provvissoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonello Velardi.

In data 26 settembre 2019, quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 40 del 14 ottobre 2019 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 ottobre 2019.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Michele Lastella, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A07306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceccano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ceccano (Frosinone);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ranieri è nominato commissario straordinario per la provvissoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceccano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 ottobre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 ottobre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Giuseppe Ranieri, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie di questo Ministero.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A07307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 96078 del 29 ottobre 2019, che ha disposto per il 31 ottobre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 96078 del 29 ottobre 2019, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantadue giorni è risultato pari a -0,213%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,108.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,711% e a 0,785%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A07348

DECRETO 15 novembre 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 99556 dell'11 novembre 2019, che ha disposto per il 14 novembre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 99556 dell'11 novembre 2019 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a -0,135%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,137.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,632% e a 0,863%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A07349

DECRETO 15 novembre 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 91198 del 9 ottobre 2019, che ha disposto per il 14 ottobre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 91198 del 9 ottobre 2019 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a trecentosessantasei giorni è risultato pari a -0,219%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,223.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,717% e a 0,779%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A07350

DECRETO 15 novembre 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 87262 del 25 settembre 2019, che ha disposto per il 30 settembre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87262 del 25 settembre 2019, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantatre giorni è risultato pari a -0,224%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,114.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,721% e a 0,774%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A07351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Amelia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2019 della commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2013, n. 28512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 17 agosto 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Amelia»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2016, n. 71669, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Amelia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Amelia»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Amelia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la nota protocollo n. 31/Sede di Orvieto/2019/12087 dell'11 settembre 2019, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Amelia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 luglio 2013, n. 28512 al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, con sede legale in Amelia (TR), zona industriale Fornole, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Amelia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto 19 luglio 2013, n. 28512, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A07267

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Punta di diamante società cooperativa», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Punta di diamante società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.634,00, si riscontra una massa debitoria di euro 11.618,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -5.984,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati

alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società «Punta di diamante società cooperativa», con sede in Senigallia (AN), codice fiscale n. 02636860427 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lisa Scandali, nata a Ancona l'8 novembre 1985 (codice fiscale SCNLSI85S48A271G), e domiciliata in Filottrano (AN), via Goggetta, n. 11/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07247

DECRETO 24 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Conero per l'ambiente società cooperativa agricola sociale onlus in liquidazione», in Sirolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insoivenza della società cooperativa «Conero per l'ambiente società cooperativa agricola sociale onlus in liquidazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 185.295,00, si riscontra una massa debitoria di euro 309.647,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 124.352,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto previsto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conero per l'ambiente società cooperativa agricola sociale onlus in liquidazione, con sede in Sirolo (AN) codice fiscale n. 02601460427 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Ferretti, nato a Chiaravalle (AN) l'8 maggio 1978, (codice fiscale FRRMRC78E08C165O), domiciliato ad Ancona in via Rismondo, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07249

DECRETO 25 settembre 2019.

Modalità di attuazione per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza stradale nell'area territoriale di Genova con sperimentazioni in tecnologia 5G.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto ministeriale del 5 ottobre 2018, recante «Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz»;

Visto il c.d. 5G *Action Plan*, oggetto della comunicazione della Commissione europea COM(2016) 588 del 14 settembre 2016, che tra le azioni da compiere per il 2020 ha indicato in particolare di: *a)* promuovere sperimentazioni preliminari, nell'ambito degli accordi 5G-PPP, a partire dal 2017, e sperimentazioni pre-commerciali con una chiara dimensione transfrontaliera dell'UE a partire dal 2018; *b)* incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la fine del 2017, tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G come parte dei piani nazionali per la banda larga; *c)* garantire che ogni Stato membro designi almeno una città principale come «abilitata al 5G» entro la fine del 2018;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 1, comma 1041 della suddetta legge, che prevede che «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche ed amministrative»;

Visto l'art. 1, comma 1026 della sopracitata legge n. 205, che stabilisce che «In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, e con la decisione (UE) n. 899/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico…»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 89/18/CONS del 26 febbraio 2018, recante «Consultazione pubblica sulle procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205», ed i relativi esiti;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 231/18/CONS dell'8 maggio 2018, recante «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visto l'avviso della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'11 luglio 2018 - V serie speciale «Contratti pubblici» - , ed il relativo disciplinare di gara;

Vista la determina direttoriale del 9 ottobre 2018, con la quale sono state approvate le graduatorie per i lotti di frequenza nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz e l'aggiudicazione alle imprese partecipanti dei relativi blocchi di frequenza per i quali risultano essere titolari di «offerti vincenti»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 novembre 2018, n. 269, ed in particolare l'art. 14, comma 3-*bis*, ove è stabilito che «Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a due milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *d)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Considerato che occorre definire le modalità di attuazione del suddetto art. 14, comma 3-*bis*;

Vista la comunicazione dalla Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni COM(2016) 766 del 30 novembre 2016: «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi ed automatizzati»;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni n. (2018)283 del 17 maggio 2018, terzo ed ultimo documento del pacchetto «L'Europea in movimento», contenente una serie di misure, con cui viene definita la strategia dell'Europa per la mobilità del futuro;

Considerato che la diffusione dei sistemi ITS (*Intelligent transport system*) comprende, come parte essenziale, un processo di trasformazione digitale verso infrastrutture viarie tecnologicamente avanzate definite «*Smart Road*» che integrano la tecnologia 5G;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di dare attuazione al 5G *Action Plan*, ha attivato nel 2017 progetti sperimentali da condursi nelle aree geografiche di Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera (5 Città Pilota) che hanno anche l'obiettivo di sperimentare soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa, atte a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;

Considerato che in virtù di quanto previsto dal sopracitato art. 14, si rende necessario realizzare e gestire in via sperimentale un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali ed autostradali attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse e delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione dei dati di interesse;

Considerato che per tali finalità è stato istituito un Fondo di due milioni di euro per l'anno 2019 per finanziare iniziative di carattere sperimentale basate sulla tecnologia 5G;

Ravvisata l'esigenza di provvedere in modo trasparente ad un'azione di coordinamento delle iniziative sperimentali in tema di sviluppo di nuove applicazioni e servizi basati su tecnologia 5G, che richiedono l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali dedicate;

Ravvisata la necessità di massimizzare in maniera efficace le risorse frequenziali disponibili attraverso una sinergia tra attori pubblici e privati, centrali e locali, interessati così da ottenere l'implementazione di modelli innovativi, replicabili nel rispetto delle specificità territoriali, con l'obiettivo di allargare il più rapidamente possibile l'ecosistema *smart* a tutte le realtà territoriali nazionali, partendo dai laboratori sperimentali da attivare nell'area territoriale di Genova;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 198, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disciplina le modalità di attuazione per accedere e fruire del finanziamento per i progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte degli operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.

2. Le risorse di cui al Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico sono destinate al cofinanziamento fino all'80% dei progetti di sperimentazione di cui al comma 1.

3. Il presente decreto ha come obiettivo l'individuazione e la selezione di progetti che possano verificare le potenzialità sul campo, in un ambiente di *test* controllato, dei sistemi e delle tecnologie di accesso radio per i sistemi di generazione 5G da applicare alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area di Genova, a supporto del sistema di monitoraggio dinamico della sicurezza di cui all'art. 14 della legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a presentare le proposte progettuali di cui all'art. 1 le imprese aggiudicatarie della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'11 luglio 2018 - V serie speciale «Contratti pubblici».

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono presentare proposte progettuali anche le imprese, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che, alla data del presente decreto, siano titolari anche di un'autorizzazione per sperimentazioni 5G ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su bande di frequenze diverse da quelle indicate al comma 1.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono ammesse a presentare le proposte progettuali di cui all'art. 1 quali soggetti capofila di forme di aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento - di durata pari almeno alla durata della sperimentazione - con almeno uno dei soggetti di ciascuna delle seguenti categorie:

a) università, enti e centri di ricerca, anche in forma consorziale;

b) imprese di livello nazionale od internazionale con specifiche competenze nel settore oggetto della sperimentazione;

c) pubbliche amministrazioni centrali e locali.

4. I soggetti diversi delle imprese di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare solo ad un'associazione o ad un raggruppamento di cui al comma 3, in forma di *partnership* con un'impresa capofila.

Art. 3.

Criteri di selezione

1. Le proposte progettuali sono selezionate secondo modalità e criteri definiti con avviso predisposto a cura della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero.

2. Le proposte progettuali devono presentare i requisiti minimi di seguito indicati, specificando le modalità del loro conseguimento attraverso piani operativi che definiscano l'avanzamento delle attività:

essere realizzate all'interno dei confini amministrativi dell'area territoriale di Genova (provinciale o comunale);

impiegare preferibilmente le frequenze dello spettro 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz;

realizzare servizi innovativi per il monitoraggio infrastrutturale adottando soluzioni basate sulla tecnologia 5G;

sviluppare anche la componente satellitare nel contesto dei sistemi 5G.

3. Costituiscono criteri prioritari per la selezione del progetto:

i) l'ammontare, in termini percentuali sul totale, del finanziamento a carico del soggetto privato;

ii) la numerosità ed il grado di coinvolgimento nel progetto delle istituzioni pubbliche e delle realtà di tipo imprenditoriale operanti nell'area territoriale di Genova;

iii) la diversità delle tecnologie applicate;

iv) i tempi di realizzazione;

v) la durata e l'ampiezza dei casi d'uso oggetto di sperimentazione;

vi) l'utilizzo della tecnologia *blockchain* per la certificazione dei dati e l'impiego di sistema di gestione basati *machine learnig* ed intelligenza artificiale;

vii) la replicabilità;

viii) la connessione ed integrazione con piattaforme di gestione e strumenti di monitoraggio già esistenti a livello locale o nazionale;

ix) il rapporto equilibrato tra costi ed obiettivi;

x) l'efficacia delle soluzioni progettuali prescelte, risultati attesi e relativi indicatori di misurazione;

xi) la qualità del progetto in riferimento all'utilità sociale ed economica dei servizi implementati;

xii) l'utilizzo di tecnologie che consentono la connessione con i servizi di raccolta e diffusione dei dati sull'infrastruttura e sul traffico;

xiii) l'utilizzo di tecnologie che permettono il collegamento con i veicoli ovvero la connessione od integrazione con progetti di ricerca e sviluppo, a livello italiano ed europeo, che prevedono l'utilizzo di connessioni 5G finalizzate all'interazione tra l'infrastruttura ed il veicolo.

Art. 4.

Modalità e criteri di rendicontazione

1. L'erogazione del finanziamento avviene secondo i termini e modalità definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 3.

2. Ferme restando le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di erogazione dei Fondi di cui al suddetto avviso, l'erogazione dei Fondi avviene per stato di avanzamento dei lavori previa verifica delle condizioni di erogabilità e rendicontazione dei costi sostenuti attraverso la presentazione dei giustificativi delle spese sostenute.

3. Il Ministero su richiesta e sulla base delle attività da svolgere contenute nel piano operativo delle attività progettuali può valutare la liquidazione di un anticipo pari al 10% del *budget* complessivo previsto nel progetto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 5.

Monitoraggio e verifiche

1. I progetti selezionati sono soggetti al monitoraggio ed alla verifica dello sviluppo e dello stato di avanzamento per tutta la loro durata. Il Ministero per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza si avvarrà di proprie strutture e/o di soggetti appositamente delegati. I costi delle attività di monitoraggio e di verifica saranno a carico dei soggetti proponenti dei progetti selezionati.

2. In caso in inadempienze o ritardi il Ministero disporrà la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione delle somme versate secondo tempi e modalità definiti nell'avviso di cui all'art. 3.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1003

19A07268

DECRETO 8 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmeci servizi - società cooperativa», in Filottrano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la società «Emmeci Servizi - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della AGCI dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 21.529,00, si riscontra una massa debitoria di euro 83.540,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 62.114,00;

Considerato che in data 7 maggio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 26 settembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 settembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Massimo Saracini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emmeci servizi - società cooperativa», con sede in Filottrano (AN), codice fiscale n. 02161380429 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Saracini, (codice fiscale SRCMSM71L20A271D) nato ad Ancona il 20 luglio 1971, e ivi domiciliato in via Martiri della Resistenza, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07248

DECRETO 24 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo logistico marchigiano soc. coop. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gruppo logistico marchigiano soc. coop. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa. riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.682,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.056.177,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.049.495,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gruppo logistico marchigiano soc. coop. in liquidazione», con sede in Ancona, codice fiscale n. 02553730421 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lisa Scandali, nata ad Ancona l'8 novembre 1985, codice fiscale SCNLSI-85S48A271G, e domiciliata a Filottrano (AN), in via Goggetta, n. 11/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07245

DECRETO 24 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop '93 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Arcola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop '93 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 59.620,00, si riscontra una massa debitoria di euro 524.424,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 464.804,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop '93 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Arcola (SP) (codice fiscale n. 00951970110) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSL-V70S59D969S), ivi domiciliata in via San Vincenzo, n. 89/6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07250

DECRETO 7 novembre 2019.

Proroga della gestione commissariale della «Rivabianca cooperativa allevatori di bufale Piana di Paestum società agricola», in Capaccio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 10/SGC/2019 del 6 maggio 2019 con il quale la società cooperativa «Rivabianca cooperativa allevatori di bufale Piana di Paestum società agricola» con sede in Capaccio (SA), codice fiscale n. 02887740658 è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosa Camarda ne è stata contestualmente nominata commissario governativo per un periodo di sei mesi, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Vista le relazioni sull'andamento della gestione pervenute in data 27 settembre e 4 novembre 2019 con le quali il commissario governativo dà atto dell'accordo «Pace sociale» sottoscritto il 4 settembre 2019 fra soci ed *ex* soci, nonché fra tutti coloro che hanno avviato cause giudiziarie, siano esse civili che penali, nei confronti della cooperativa;

Considerato che l'accordo «Pace sociale» sottoscritto anche dal commissario governativo, prevede la risoluzione delle problematiche che hanno condotto al commissariamento dell'ente e precisamente: 1) che soci ed *ex* soci, nonché tutti coloro che in corso cause giudiziarie con la cooperativa, siano esse civili che penali, abbandonino tutti giudizi, siano essi pendenti che in corso di definizione; 2) che la società Dave S.r.l., proprietaria delle mura delle stalle dove, allo stato attuale, è allocata la mandria di proprietà dei soci e degli *ex* soci della Rivabianca, rinunci a tutti i crediti e debiti detenuti nei confronti della cooperativa Rivabianca e dei soci ed *ex* soci della stessa, a patto che le stalle vengano vendute alla società Remag S.r.l., laddove l'acquirente si impegna alla stipula dell'atto, a saldare per intero il mutuo di circa euro 1.200.000,00 intestato alla Rivabianca; 3) che la cooperativa Rivabianca, a sua volta, contestualmente si impegna a pagare ed estinguere un secondo mutuo di euro 165.000,00;

Considerato che la cooperativa Rivabianca si è impegnata a saldare tutte le esposizioni bancarie, che hanno quali garanti i soci e/o *ex* soci, al fine di ottenere la cancellazione delle garanzie accessorie e che entro il 30 novembre 2019 i soci e gli *ex* soci della cooperativa Rivabianca, si sono impegnati ad effettuare una «Equiparazione» della mandria, per fare una stima ed una catalogazione degli animali ed equipararli alle mandrie originarie conferite inizialmente dai gruppi familiari proprietari delle stesse;

Tenuto conto che a seguito della equiparazione svolta da più veterinari (uno per ciascun gruppo familiare, al fine di poter tutelare i singoli interessi), si dovrà procedere allo spostamento materiale della mandria, entro il 30 novembre, per evitare una penale di euro 1.000 al giorno, a carico della Rivabianca, essendo unico usufruitore e gestore della mandria;

Vista l'istanza di proroga contenuta nella sopra citata relazione del 4 novembre 2019 al fine di consentire la definizione e conclusione della «Pace sociale», nonché la soluzione della problematica relativa alla verifica contabile alla rielaborazione e relativa approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2018 e quello al 31 dicembre 2019;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per mesi tre al fine di consentire al commissario governativo di procedere al completamento della suddetta attività;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Rivabianca cooperativa allevatori di bufale Piana di Paestum società agricola» con sede in Capaccio (SA), codice fiscale n. 02887740658 è prorogata per tre mesi.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (codice fiscale CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga, n. 12 è confermata nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2019

Il direttore generale: SCARPONI

19A07246

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 2019.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 615).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria;

Considerato, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione e gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)*;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, il comune, la località, le coordinate geografiche, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa

sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo art. 25, trasmettendole alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*,

29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma, 2 lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso

dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in relazione al loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A o B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, previo nulla osta regionale, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato e dei soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle

opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 7.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

ALLEGATO

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ____________________________

n. progressivo: __________

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

MODULO B1

Spazio per l'apposizione della marca da bollo

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione

REGIONE ________________

EVENTI ____ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____
delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____
(G.U.R.I. del __/__/____ n. _____)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 1 **Identificazione del soggetto dichiarante**

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il ___/___/_____

residente a ____ CAP_______

indirizzo ____

Tel. ___________________ ; Cell. __________________; mail/PEC ______________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

In qualità di:

- □ proprietario
- □ comproprietario (*indicare nome di altro/i comproprietario/i)*: ________________________
- □ locatario/comodatario/usufruttuario/altro *(specificare il titolo:* ________________________ *ed indicare il nome del/i proprietario/i:* ______________________________________)
- □ amministratore condominiale
- □ condomino delegato da altri condomini
- □ legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro
  Denominazione____
  forma giuridica_________________________________, costituita il _____/______/________
  sede legale a ______________ CAP______ indirizzo_________________________________
  Descrizione attività ____
  ____

N.B.

Se l'unità immobiliare è un'abitazione, la presente domanda può essere sottoscritta:

- dal proprietario se è la sua abitazione principale o abitazione principale di un terzo (locatario/comodatario/usufruttuario);
- dal locatario/comodatario/usufruttuario se è la sua abitazione principale;

(*Abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell'evento calamitoso ha la residenza anagrafica****)***.

Se si tratta di parti comuni condominiali, la presente domanda è sottoscritta dall'amministratore condominiale o, in mancanza, da un condomino delegato da altri condomini.

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

C H I E D E

SEZIONE 2 **Richiesta contributo***
il contributo previsto ai fini del recupero della funzione abitativa dall'art.…, comma…, dell'O.C.D.P.C. n. …. del ………… per:
◻ il ripristino dei danni all'**abitazione principale, abituale e continuativa**
◻ il ripristino dei danni ad **una o più pertinenze dell'abitazione principale**
◻ il ripristino dei danni alle **parti comuni di un edificio residenziale**
◻ ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile
◻ la **sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati** strettamente indispensabili
◻ il ripristino dei danni all'**immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro** e di proprietà della stessa
◻ il ripristino dei danni ad **una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa** dell'associazione o società senza scopo di lucro
◻ la **sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati** strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa
***** *vedi SEZIONE 4***

Data ___/___/_______ Firma del dichiarante

____

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
QUANTO SEGUE

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 3 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è ubicata in:

via/viale/piazza/(altro)____

al n. civico ______, in località _________________________________, CAP__________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. ______ sub ______ categoria ________

2) alla data dell'evento calamitoso:

☐ è abitazione principale:

☐ del proprietario

☐ del locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento

☐ NON è abitazione principale

☐ è parte comune condominiale

3) è costituita:

☐ solo dall'unità principale (abitazione)

☐ dall'unità principale (abitazione) e da pertinenza/e

Specificare se la pertinenza è:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ubicata nello stesso edificio in cui è ubicata l'abitazione o comunque se è strutturalmente connessa all'abitazione SI ☐ NO☐

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 4 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) risulta essere compromessa nella sua integrità funzionale

☐ SI ☐ NO

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non si compila la SEZ. 2

2) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ danneggiata

☐ distrutta

☐ ripristinata a seguito dell'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

3) ☐ è stata evacuata dal ___/____/_______al ___/____/_______

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _____________ del ___/____/______

e l'eventuale provvedimento di revoca n. _____________ del ___/____/_______ con sistemazione alloggiativa alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ tramite il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)

(art. ……, O.C.D.P.C. n. ….. del …/…./……..)

☐ non è stata evacuata

4) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI ☐ NO

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 5 **Descrizione sommaria dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* _____________________________

2) fa parte di un edificio di n.________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati

3) è costituita da:

- n. _________ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________
- Superficie non residenziale (Snr): mq ____________

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 6 **Descrizione danni**

I danni all’unità immobiliare e ai beni mobili sono quelli di seguito descritti.

Unità immobiliare:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Beni mobili:

____

____

____

____

____

____

____

Vani catastali principali quali cucina, camera, soggiorno, allagati o distrutti:

____

____

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 7 **Esclusioni**

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo:

a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
b. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
c. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
d. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g. danni ai beni mobili registrati.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 8 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) sono di seguito riportate:

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni parti strutturali e non		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Elementi strutturali		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interni ed esterni		
Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari)		
Impianto elettrico		
Ascensore, montascale		
Pertinenza (vedi sez. 3, punto 3 e sez. 7 lett. b))		
Area e fondo esterno (vedi sezione 7, lettera c)		
Eventuali adeguamenti obbligatori per legge		
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

2) Le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati sono di seguito riportate:

Tab. 2 – Quantificazione per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili per la fruibilità immediata dell'immobile		
***Danni a* Beni mobili**	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Arredi della cucina e relativi elettrodomestici		
Arredi della camera da letto		
Somma		

3) le spese stimate e sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione		
Danni per:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Ricostruzione in sito o altro sito		
Acquisto		
Somma		

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 9 Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità ed ulteriori danni

Inoltre, dichiara:

- ☐ di NON aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative
- ☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative

- per danni all'unità immobiliare	€ _________________	○ in corso di quantificazione
- per danni ad arredi ed elettrodomestici	€ _________________	○ in corso di quantificazione
Totale	€ _________________	

- ☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € _____________________________ relativi a polizze per calamità naturali;
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata NON è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli abilitativi
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata oggetto, alla data dell'evento calamitoso, di sanatoria ai sensi della normativa vigente
- ☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ___/____/_______
- ☐ di aver subito danni a beni mobili non registrati
- ☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (specificare evento pregresso: _______________________________ del ___/____/_______ e per i quali la stessa:
  - ○ era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
  - ○ non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

SEZIONE 10 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto, in attesa dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per gli interventi di ripristino dell'unità immobiliare, chiede l'erogazione del contributo di cui all'art. ….. , comma …. , della O.C.D.P.C. n. …. del …. /… /……. , per il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa; a tal fine, dichiara che per ripristinarne l'integrità funzionale è necessario un importo complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari ad € ________________________ (nel rispetto del massimale di € 5.000,00), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi; di conseguenza, rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), di cui all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza sopra citata.

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 25, comma 2, lett. e), del D.lgs n. 1/2018, ed, inoltre, ai fini del riconoscimento del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti della popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 1/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___/___/______ Firma del dichiarante

____

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*

☐ copia verbale assemblea condominiale *(obbligatoria per delega all'amministratore contenente la delega a presentare la domanda di contributo, a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino sulle parti comuni dell'edificio condominiale e a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo, nonché l'autorizzazione a comunicare al Comune competente i dati personali dei condomini necessari per la gestione della richiesta di contributo)*

☐ dichiarazione del proprietario *(autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo)***

☐ delega dei condomini**

☐ delega dei comproprietari **

☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **

☐ documentazione fotografica **

☐ altro____

____

____

* *Documentazione obbligatoria*

** *Documentazione da allegare solo se disponibile*

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B1

Il modulo include 10 sezioni ed un'appendice.
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante

- Nel campo definito "Il/la sottoscritto/a", il soggetto dichiarante è il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo, in tal caso risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili (qualora di appartenenza del proprietario), unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, risulta obbligatorio allegare la delega dei condomini.
- Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il presente modulo B.

SEZIONE 2 - Richiesta di contributo

Per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo a chi richiede il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione.

In tale sezione per "Pertinenza dell'abitazione principale" si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico)

Per "aree e fondi esterni" si intende quell'area che appartiene alla medesima proprietà dell'immobile oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione detriti)

SEZIONE 3 - Descrizione dell'unità immobiliare

- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto e l'uso.
- Per "parte comune condominiale", si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale costituito, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

SEZIONE 4 – Stato dell'unità immobiliare

- Per "Integrità funzionale" si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico)
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..
- Per "ristrutturata" si intende un'abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la presente domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della integrità funzionale della stessa.

SEZIONE 5 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare

- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità immobiliare, ad es.: mista (cemento armato e muratura), acciaio, legno, ecc…
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

- Nel campo definito "Superficie non residenziale (Snr): mq", deve essere specificata la somma delle aree di balconi, terrazze e pertinenze strutturalmente connesse e/o funzionali all'edificio (cantine, sottotetti, piani seminterrati, box, locali tecnici, ecc.).

SEZIONE 7 - Esclusioni

- Per "pertinenze" si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ecc.
- Per edifici "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".

SEZIONE 8 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.
- Per "Area e fondo esterno" si intendono le aree sulle quali effettuare le spese strettamente connesse alla rimozione delle condizioni che impediscono la fruibilità dell'immobile
- La compilazione della Tabella 3 è alternativa alla compilazione delle Tabelle 1 e 2.

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

(compilazione a cura del Comune)

SEZIONE A **Coordinate geografiche**

Coordinate: ○ Piane UTM ○ geografiche

Fuso: ○ 32 ○ 33 ○ 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est/Long.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SEZIONE B **Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Specificare la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:

  - Categoria: edifici e beni privati
  - Sottocategoria:

☐ edifici pubblici/privati a uso abitativo
☐ edifici privati a uso non abitativo
☐ mezzi di trasporto privati
☐ beni contenuti in edifici privati
☐ beni contenuti in aree private

SEZIONE C **Descrizione dell'evento alluvionale**

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale
☐ Pluviale
☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento
☐ Altro (tra cui tsunami)
☐ Origine dell'inondazione incerta
☐ Acque sotterranee
☐ Marina

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): _________________________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): _________________________________

l'altezza della colonna d'acqua è pari a: ______________________________________

- Il meccanismo della piena è del tipo:

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): _______________________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): _______________________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

☐ ________ m ☐ ________ m^2 ☐ ________ ettari

☐ ________ km ☐ ________ km^2 ☐ ________ (numero)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. B1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEALL'APPENDICE 1 DEL MODULO B1

L'Appendice è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

SEZIONE A – Coordinate geografiche

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

SEZIONE B – Identificazione del danno da evento alluvionale

- Per edifici privati a uso abitativo (residenziale), si intendono ad esempio centri abitati, condomini, case monofamiliari, edilizia popolare, garage, scantinati.
- Per edifici privati a uso non abitativo (non residenziale), si intendono ad esempio uffici, negozi, magazzini.

SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

ALLEGATO

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000)

Spazio per l'apposizione della marca da bollo

MODULO C1

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

REGIONE ________________

EVENTI ______________________________________ **DAL** __/__/____ **AL** __/__/____
delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____
(G.U.R.I. del __/__/____ **n.** _____ **)**

SEZIONE 1 **Identificazione del rappresentante dell'Impresa**

Il/La sottoscritto/a ____,

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'attività economica e produttiva,

nato/a a ____ il _____/______/________

residente a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________

Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

SEZIONE 2 **Identificazione dell'Impresa**

Ragione sociale ____

(forma giuridica_____________________________________), costituita il _____/______/________

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________

partita I.V.A. n. □□□□□□□□□□□

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

Settore attività:

- ☐ Commercio
- ☐ Industria
- ☐ Turismo
  - o struttura ricettiva
  - o campeggio
  - o stazione balneare
- ☐ Servizi
- ☐ Artigianato
- ☐ Edilizia
- ☐ Agricoltura
- ☐ Zootecnia
- ☐ Settore sportivo
- ☐ Settore culturale / ricreativo
- ☐ Pesca
- ☐ Acquacoltura

Descrizione attività: ____

____

____

____

____

____

____

____

____

C H I E D E

SEZIONE 3 **Richiesta contributo ***

il contributo previsto dall'art. .., comma …, lettera …, dell'OCDPC n. … del ……………., per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, per:

- ☐ il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
- ☐ il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

- ☐ il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
- ☐ la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
- ☐ il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
- ☐ l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- ☐ il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge ai sensi dell'art. ……. comma…. dell'O.C.D.P.C. n……del……..

** vedi SEZIONE 5*

Data ___/___/______ Firma del dichiarante

____

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

QUANTO SEGUE

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 4 **Descrizione unità immobiliare**

L'unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva

1) è ubicata in

via/viale/piazza/(altro) ____

al n. civico ______, in località ________________________________, CAP ___________

e distinta in catasto al foglio n. ______ particella n. _____ sub ______ categoria _______

2) è alla data dell'evento calamitoso

☐ di proprietà dell'impresa

☐ posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (*specificare*: _________________)

☐ in locazione (nome del/i proprietario/i: ____)

☐ in comodato (nome del/i proprietario/i: ____)

☐ parte comune*

3) è costituita da

☐ unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l'attività)

☐ pertinenza; specificare se:

☐ cantina ☐ box ☐ garage

ed ☐ è ubicata ☐ non è ubicata nello stesso immobile sede o oggetto dell'attività economica ed è direttamente funzionale all'attività stessa

* *Nel caso in cui la sede dell'attività economica/produttiva (o che costituisce l'attività) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della ricognizione/domanda di contributi per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione del Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".*

Se già prodotta, riportare qui gli estremi del Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, n°…………………..data……/……/…………

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 5 **Stato dell'unità immobiliare**

L'unità immobiliare

1) è stata:

☐ dichiarata inagibile

☐ distrutta

☐ danneggiata

☐ ripristinata a seguito dei danni causati dall'evento calamitoso

☐ in parte

☐ totalmente

2) è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________

(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _______________ del ___/____/_______ e l'eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del ___/____/_______)

con sistemazione alternativa:

☐ a spese proprie

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

☐ non è stata evacuata

3) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell'evento calamitoso:

☐ SI

☐ NO

4) la capacità produttiva risulta compromessa:

☐ integralmente ☐ parzialmente ☐ NO

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non si compila la sez. 3

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 6 **Descrizione sommaria dell’unità immobiliare**

L’unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva:

1) è del tipo:

☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro *(specificare)* ____________________________

2) fa parte di un fabbricato costituito da:

- n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati
- Superficie residenziale (Su): mq ____________

Note:____

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 8 **Esclusioni**

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo:

a. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica, tranne che per le finalità di cui all’art.3, comma 3, lett.b), dell’O.C.D.P.C. n. ….. del ……..;
c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, lett.b) dell’ordinanza……….

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 9 **Quantificazione della spesa**

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) dell'unità immobiliare sono di seguito riportate:

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non

Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
Elementi strutturali		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interni ed esterni		
Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari)		
Impianti elettrico e per allarme		
Impianti citofonico, rete dati LAN		
Ascensore, montascale		
Pertinenza (vedi sez. 4, punto 3 e sez. 7 lett. a)		
Area e fondo esterno (vedi sezione 8, lettera b)		
Eventuali adeguamenti obbligatori per legge		
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

2) Il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o sostenuto (B2), le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (B3) possono essere complessivamente quantificati in:

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** _________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
B1) Macchinari e attrezzature		
B2) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti		
B3) Arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

3) Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto, risultano pari a:

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione		
Danni a:	***Spesa (in €)***	
	stimata	***di cui sostenuta***
C1) Affitto temporaneo		
C2) Ricostruzione in sito o altro sito		
C3) Acquisto nuova sede		
Somma		

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 10 **Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità**

4) Inoltre dichiara:

- ☐ di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative
- ☐ di aver titolo all'indennizzo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di:

per danni alle parti strutturali e non	€ __________________	O in corso di quantificazione
per danni a macchinari e attrezzature	€ __________________	O in corso di quantificazione
per danni a scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	€ __________________	O in corso di quantificazione
per danni agli arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici	€ __________________	O in corso di quantificazione
Totale	€ __________________	

- ☐ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a € _____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali;
- ☐ che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge
- ☐ che l'unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie ed è stata, alla data dell'evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della normativa vigente
- ☐ che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____/______/________
- ☐ che l'unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell'evento sopra riportato (*specificare evento pregresso:* ______________________ *del* ___/____/_______*)* e per i quali la stessa:
  - O era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno
  - O non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ____________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 11 **Ulteriori dichiarazioni**

Il sottoscritto, in attesa dell’avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per i danni all’attività economica e produttiva, chiede l’erogazione del contributo di cui all’art. 4, comma 3, della O.C.D.P.C. n. …. del …./…/……., per l’immediata ripresa dell’attività economica e produttiva; a tal fine dichiara che è necessario un importo complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari a € ________________________________ (nel rispetto del massimale di € 20.000,00), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi.

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto anche ai fini della ricognizione prevista dall’articolo 25, comma 2, lett. e), del d.lgs n. 1/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Data___/____/_______ Firma del dichiarante

____

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*
- ☐ documentazione fotografica **
- ☐ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
- ☐ altro____

  ____

** Documentazione obbligatoria*

*** Documentazione da allegare solo se disponibile*

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE
MODULO C1

Il modulo è diviso in 11 sezioni ed un'appendice.

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi campi e/o tabelle.

SEZIONE 1 - Identificazione del rappresentante dell'impresa
- Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il Modulo B.
- È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva.

SEZIONE 2 – Identificazione dell'Impresa
- Per imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione.
- Il "settore sportivo" comprende centri/impianti sportivi, palestre e stadi.
- Il "settore culturale/ricreativo" comprende cinema, teatri, esposizioni e congressi.
- Nel campo definito "Descrizione attività", si devono inserire le tipologie dell'attività economica e produttiva, specificando l'attività merceologica (alimentari, farmacia, officina meccanica, produzione, ecc..).

SEZIONE 3– Richiesta contributo

Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo, ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari ecc.

In tale sezione per "Pertinenza" si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività.

Per "aree e fondi esterni" si intende quell'area che appartiene alla medesima proprietà dell'immobile oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione detriti).

SEZIONE 4 - Descrizione unità immobiliare
- Nel campo definito "via/viale/piazza/(altro)", è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, corso, traversa, ecc….
- Per "altro diritto reale di godimento", si intendono: l'usufrutto, l'uso, ecc..
- Se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile.

SEZIONE 5 – Stato dell'unità immobiliare
- Per "dichiarata inagibile" si intende l'immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai VV.F..

SEZIONE 6 - Descrizione sommaria dell'unità immobiliare
- Nel campo definito "altro (specificare)", si intende la tipologia prevalente dell'unità strutturale, ad es.: acciaio, cemento armato precompresso, mista.
- Nel campo definito "Superficie residenziale (Su): mq", deve essere specificata la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare.
- Nel campo "Note" si può descrivere la sede dell'attività nel caso sia costituita da un complesso di edifici.

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

SEZIONE 8 – Esclusioni

- Per fabbricati "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito. Essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti".
- L'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo può essere avviata qualora i danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica e produttiva compromettono l'immediata ripresa dell'attività stessa.

SEZIONE 9 – Quantificazione della spesa

- Per "elementi strutturali" si intendono strutture verticali, pareti portanti, solai, scale, copertura, tamponature, nonché, controventi e connessioni.
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere.
- Per "serramenti interni ed esterni" si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE

(compilazione a cura del Comune)

SEZIONE A **Coordinate geografiche**

Coordinate: ○ Piane UTM ○ geografiche

Fuso: ○ 32 ○ 33 ○ 34 Datum: WGS84

Nord/Lat.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Est/Long.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SEZIONE B **Identificazione del danno da evento alluvionale**

- Specificare la categoria e la sottocategoria del danno, contrassegnandola tra le seguenti voci:

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
☐ Agricoltura, Zootecnia, Pesca, Miniere	☐ aree a seminativo
	☐ vigneti, frutteti, oliveti, etc
	☐ risaie
	☐ colture arboree (pioppeti, saliceti, etc)
	☐ serre
	☐ aree boscate/prati/pascoli
	☐ impianti zootecnici/allevamento bestiame
	☐ cave e miniere
	☐ pesca
	☐ attività agricole
☐Attività Economiche Settore Commercio, Industria, Artigianato, Edilizia	☐ attività economiche settore commercio
	☐ attività economiche settore industria
	☐ attività economiche settore artigianato
	☐ attività economiche settore edilizia (cantieri)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

☐ Attività Economiche Settore Turistico-Ricreative	☐ attività economiche settore turismo (strutture ricettive, alberghi)
	☐ attività economiche settore turismo - campeggi
	☐ attività economiche settore turismo - stabilimenti balneari
	☐ attività economiche settore culturale/ricreativo (cinema, teatri, esposizioni, congressi..)
	☐ attività economiche settore sportivo (centri/impianti sportivi, palestre, stadi...)

SEZIONE C **Descrizione dell'evento alluvionale**

- L'origine dell'evento alluvionale risulta essere:

☐ Fluviale

☐ Pluviale

☐ Inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento

☐ Altro (tra cui tsunami)

☐ Origine dell'inondazione incerta

☐ Acque sotterranee

☐ Marina

- La caratteristica della piena è del tipo:

☐ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash flood)

☐ Alluvione da fusione nivale

☐ Piena con tempi rapidi di propagazione in alveo diversa dalla flash flood

☐ Piena con tempi medi di propagazione in alveo rispetto alla flash flood

☐ Piena con tempi lunghi di propagazione in alveo

☐ Colata detritica

☐ Alluvione caratterizzata da elevata velocità di propagazione nelle aree inondate

☐ Alluvione caratterizzata da elevati battenti idrici nelle aree inondate

☐ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale tipo di caratteristica (*specificare*): ______________________________

☐ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione

☐ Caratteristiche dell'inondazione incerta (*specificare*): ______________________________

COMUNE DI ________________________________ **PROVINCIA DI** ___________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

- Il meccanismo della piena è del tipo:

☐ Superamento della capacità di contenimento naturale

☐ Superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa

☐ Rigurgiti conseguenti a ostruzione/ restringimento naturale o artificiale della sezione di deflusso

☐ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle opere di difesa

☐ Altro meccanismo (*specificare*): ________________________________

☐ Nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione

☐ Meccanismo di inondazione incerto (*specificare*): ________________________________

- L'entità del danno provocato dall'alluvione è pari a (*inserire un valore numerico*):

☐ ________ m ☐ ________ m^2 ☐ ________ ettari

☐ ________ km ☐ ________ km^2 ☐ ________ (numero)

COMUNE DI ______________________________ **PROVINCIA DI** __________________________

n. progressivo: __________ [Mod. C1]

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE APPENDICE 1 DEL MODULO C1

L'Appendice 1 è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale.

SEZIONE A – Coordinate geografiche

- Nel campo definito "Coordinate", il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali).

SEZIONE C – Descrizione dell'evento alluvionale

- Per origine di tipo "fluviale", si intende un'alluvione dovuta all'esondazione delle acque del reticolo idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione nivale).
- Per origine di tipo "pluviale", si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale.
- Per origine di tipo "da acque sotterranee", si intende un'inondazione per risalita in superficie di acque sotterranee (emersione delle acque di falda).
- Per origine di tipo "marina", si intende un'inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate.
- Per "inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento", si intende un'inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, difesa.
- Per "Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)", si intende una piena che si sviluppa ed evolve rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta.
- Per piena di tipo "Alluvione da fusione nivale", si intende un'alluvione dovuta al rapido scioglimento delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio.
- La voce "nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "caratteristiche dell'inondazione incerte", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- La voce "nessun dato disponibile sui meccanismi dell'inondazione" è selezionabile solo se l'origine dell'evento è "origine dell'inondazione incerta".
- In caso di selezione della voce "meccanismo dell'inondazione incerto", è necessario specificare la motivazione dell'incertezza nel campo libero che compare a lato.
- Nel campo definito "entità del danno provocato dall'alluvione", indicare ad es. i chilometri quadrati dell'area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di terreno, numero di vittime, ecc..

19A07266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1659/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 48 del 26 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 23 marzo 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasminelle» (etinilestradiolo e drospirenone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12,

comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe C del medicinale «Yasminelle» (etinilestradiolo e drospirenone) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 047121013;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMINELLE (etinilestradiolo/drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047121013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasminelle» (etinilestradiolo/drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 6 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07301

DETERMINA 6 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1661/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia edelle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 165 dell'11 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yaz» (drospirenone ed estrogeno) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 agosto 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe «C» del medicinale «Yaz» (drospirenone ed estrogeno) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 044914024;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YAZ (drospirenone ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0.02 mg/ 3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044914024 (in base dieci);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaz» (drospirenone ed estrogeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 6 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07302

DETERMINA 6 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1662/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinalidiclasse *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 77 del 5 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yaz» (etinilestradiolo/drospirenone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe «C» del medicinale «Yaz» (etinilestradiolo/drospirenone) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 047121011;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YAZ (etinilestradiolo/drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC - A.I.C. n. 047120011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaz» (etinilestradiolo/drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 6 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07303

DETERMINA 7 novembre 2019.

Rettifica della determina n. 1472/2019 del 10 ottobre 2019, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Firazyr». (Determina n. 1669/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. 1472/2019 del 10 ottobre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Firazyr», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2019;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione del titolare ivi contenuta;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 1472/2019 del 10 ottobre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1472/2019 del 10 ottobre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FIRAZYR, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2019:

dove è scritto:

«Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2018 con la quale la società Shire Orphan Therapies Gmbh ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale "Firazyr";

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;»,

leggasi:

«Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2018 con la quale la società Shire Orphan Therapies Gmbh ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale "Firazyr";

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018)5697 del 23 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2018/C 349/01 del 28 settembre 2018, con cui l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Firazyr" veniva trasferita a Shire Pharmaceuticals Ireland Limited;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07257

DETERMINA 7 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miglustat Dipharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1670/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 50128/2019 del 6 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2019, relativa alla classificazione del medicinale MIGLUSTAT DIPHARMA ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2019 con la quale la società Dipharma B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 047623018/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 in data 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIGLUSTAT DIPHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Miglustat Dipharma» è indicato per il trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1 (GD) in pazienti adulti con sintomatologia da lieve a moderata. Miglustat Dipharma può essere utilizzato solo per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non è appropriata;

Miglustat Dipharma è indicato per il trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C (NPC).

Confezione: 100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 84 capsule - A.I.C. n. 047623018/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.145,92.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.900,18.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miglustat Dipharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miglustat Dipharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonasi HP»

Estratto determina AAM/PPA n. 897 del 6 novembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.II.e.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, relativamente al medicinale GONASI HP;

Codice pratica: VN2/2019/90.

Si autorizza la modifica del confezionamento primario: sostituzione dell'attuale flaconcino in vetro siliconato con un flaconcino identico ma non siliconato e le cui caratteristiche tecniche rimangono invariate.

Titolare A.I.C.: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale n. 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2, 26900 Lodi (LO) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07252

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Meclon» e «Vagilen»

Estratto determina AAM/PPA n. 898 del 6 novembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) principio attivo: altra variazione, relativamente ai medicinali MECLON e VAGILEN.

Codice pratica: VN2/2016/276.

È autorizzata la variazione relativa all'aggiornamento della parte della sostanza attiva metronidazolo del CTD conseguente all'aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva metronidazolo da parte del produttore autorizzato Pharmaceutical Works Polpharma S.A. relativamente al medicinale «Meclon e Vagilen», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99 n. 5, 40133 - Bologna (BO) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07253

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Piramal»

Estratto determina AAM/PPA n. 899 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4), C.I.11.b) e C.I.2.b), relativamente al medicinale BACLOFENE PIRAMAL.

Numeri di procedura:

n. DE/H/4034/001-004/II/006/G;

n. DE/H/4034/001-004, 006-008/II/007.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 6.6 e dell'etichetta esterna e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Baclofene Piramal», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Voorschoten, Rouboslaan 32 (Ground Floor), 2252 TR - Paesi Bassi.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07254

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dozurso»

Estratto determina AAM/PPA n. 900 del 6 novembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.z) altre variazioni, relativamente al medicinale DOZURSO.

Numero di procedura: n. FR/H/0551/001-002/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento degli eccipienti secondo la nuova «Linea guida degli eccipienti» nel riassunto delle caratteristiche del prodotto nel foglio illustrativo ed etichetta. Modifiche a seguito dei commenti dei nuovi Concerned Member States durante una procedura di *repeat use* e modifiche minori editoriali, relativamente al medicinale «Dozurso» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Mayoly Spindler, con sede legale e domicilio fiscale in 6 Avenue De L'Europe, 78400, Chatou - Francia (FR).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07255

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citarabina Hikma»

Estratto determina AAM/PPA n. 901 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.z) altre variazioni, e la variazione di tipo IB: C.I.z), relativamente al medicinale CITARABINA HIKMA.

Codice pratica: VN2/2018/285.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezioni 4.4, 4.8, 6.5 e 5.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale «Citarabina Hikma», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034164018 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 034164020 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 1 ml;

A.I.C. n. 034164032 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164044 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164057 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 034164069 - «2 g/20 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 034164071 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164083 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164095 - «1 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. con sede legale e domicilio in Estrada Do Rio Da Mó, 8 - 8A - 8B - Fervenca, 2705-906 - Terrugem (Portogallo).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07256

Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Roxall-Aristegui Italia S.r.l. ai sensi della determina AIFA n. DG/2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Estratto determina n. DG/1539/2019 del 24 ottobre 2019

Con la determina n. DG/1539/2019 del 24 ottobre 2019 notificata alla richiedente in data 6 novembre 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Roxall Aristegui Italia S.r.l., con sede legale in via Benozzo Gozzoli n. 60 - 00142 Roma, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG/2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai medicinali di seguito elencati:

PRICK TEST *mix* graminacee;

PRICK TEST istamina;

PRICK TEST controllo negativo;

VELENO DI IMENOTTERI PER DIAGNOSTICA *apis* mellifera;

VELENO DI IMENOTTERI PER DIAGNOSTICA *polistes dominula*;

VELENO DI IMENOTTERI PER DIAGNOSTICA *vespula*;

ALLERGOVAC SUBLINGUALE PLUS *mix* graminacee;

ALLERGOVAC DEPOT *mix* graminacee;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST *betula* verrucosa;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST *cupressus* arizonica;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST D. *pteronyssinus*/ D. *farinae*;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST *mix* graminacee;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST *olea* europea;

ALLERGOVAC POLIMERIZZATO / ALLERGOVAC POLIMERIZZATO FAST parietaria judaica;

ALLERGOVAC IMENOTTERI *apis* mellifera;

ALLERGOVAC IMENOTTERI *polistes dominula*;

ALLERGOVAC IMENOTTERI *vespula*.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina.

Rimane salva per i pazienti già in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla società Roxall Aristegui Italia S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991, la garanzia di continuità terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A07269

Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Stallergenes Italia S.r.l. ai sensi della determina AIFA n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Con la determina n. DG/1540/2019 del 24 ottobre 2019, notificata alla richiedente in data 6 novembre 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Stallergenes S.r.l., con sede legale in via Tibullo n. 2 - CAP 20151 Milano, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

ALYOSTAL PRICK 5 graminacee/segale;

ALYOSTAL PRICK controllo negativo;

ALYOSTAL PRICK controllo positivo;

ALYOSTAL PRICK salsola;

ALUSTAL 3 alberi;

ALUSTAL cupressaceae;

ALUSTAL erba canina;

ALUSTAL RAPID BM cupressaceae;

ALUSTAL RAPID BM betulla;

ALUSTAL RAPID BM olivo;

ALUSTAL RAPID BM 5 graminacee;

ALUSTAL RAPID BM ambrosia;

ALUSTAL RAPID BM parietaria;

ALUSTAL RAPID BM acari;

ALUSTAL RAPID BM gatto;

STALORAL 3 alberi;

STALORAL 5 graminacee/segale;

STALORAL BM acari compresse;

STALORAL erba canina;

STALORAL salsola.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina.

Rimane salva per i pazienti già in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla società Stallergenes S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991, la garanzia di continuità terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A07270

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Febuxostat Zentiva Italia».

Estratto determina n. 1668/2019 del 7 novembre 2019

Medicinale: FEBUXOSTAT ZENTIVA ITALIA (febuxostat).

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. - viale L. Bodio 37/b - 20158 Milano - Italia.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082019 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082021 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082033 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082045 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082058 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082060 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082072 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082084 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082096 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082108 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082110 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082122 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 80 mg di febuxostat (come emiidrato);

ogni compressa contiene 120 mg di febuxostat (come emiidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; croscarmellosa sodica; idrossipropilcellulosa; poloxamer 407 micronizzato; silice colloidale idrata; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: alcool polivinilico; biossido di titanio e 171; glicole polietilenico/macrogol 4000; talco; ossido di ferro giallo e 172;

Officine di produzione:

produttore principio attivo

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-III) - Plot No. 842-843, Village-Karakhadi 391 450 Taluka - Padra, Vadodara - India;

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti

Laboratorios Liconsa S.A. - Av. Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna;

confezionamento secondario

Atdis Pharma, S.L. - C/ Carraquer, s/n - Pol. Ind. La Quinta 19171 R2, Cabanillas del Campo, Guadalajara - Spagna;

Manantial Integra, S.L.U. - Polígono Industrial Neinor-Henares E-3, Loc. 23 y 24 - 28880 Meco - Spagna;

controllo lotti

Laboratorio Echevarne, S.A. - C/ Provença 312 Bajos 08037 Barcellona Spagna;

rilascio dei lotti

Laboratorios Liconsa S.A. - Av. Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Febuxostat Zentiva Italia» 80 mg compresse rivestite con film

trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa);

«Febuxostat Zentiva Italia» 120 mg compresse rivestite con film

«Febuxostat Zentiva Italia» è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa);

«Febuxostat Zentiva Italia» è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da lisi tumorale (TLS) da intermedio ad alto;

«Febuxostat Zentiva Italia» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,80;

nota AIFA: 91;

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047082084 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,80;

nota AIFA: 91.

L'indicazione terapeutica: «Febuxostat Teva è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da lisi tumorale (TLS) da intermedio ad alto» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Zentiva Italia» (febuxostat) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Zentiva Italia» (febuxostat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo sia inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07299

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Zetia».

Estratto determina n. 1671/2019 del 7 novembre 2019

Medicinale: ZETIA (ezetimibe).

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a. - via S. Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 Milano - Italia.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Zetia» (ezetimibe): «“Zetia” è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in pazienti con cardiopatia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (ACS) quando aggiunto ad una terapia in corso con una statina o quando iniziato in concomitanza con una statina»

è rimborsata come segue:

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 036017147 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,34;

nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zetia» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della determina AIFA n. 821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell’11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07300

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 14 novembre 2019 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale: S.E. signora Helena Malikyar, ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan, S.E. signor Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, S.E. signora Jackline Lumumba Yonga, ambasciatore della Repubblica del Kenya e S.E. signor Albertus Aochamub, ambasciatore della Repubblica di Namibia (residente a Parigi), i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso la Repubblica italiana.

19A07271

Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia nel periodo 16 dicembre 2018 - 15 marzo 2019, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l’Italia entro il 15 marzo 2019 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L’elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l’Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2018 AL 15 MARZO 2019, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE VERBALI, SULLO STATUS DEL PERSONALE MILITARE ITALIANO INVIATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE PRESSO IL "COLLÈGE DE DÉFENSE DU G5 SAHEL" TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, FATTO A RABAT IL 20 SETTEMBRE 2018 E A NOUACKHOTT IL 5 MARZO 2019	05/03/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "MIGLIORAMENTO DEL BUSINESS ENVIRONMENT PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PALESTINESI", FATTO A GERUSALEMME IL 18 DICEMBRE 2018 E A RAMALLAH IL 20 DICEMBRE 2018	20/12/2018
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGRAMMA "SI-GEWE - SUPPORTO ALLA ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL GENDER MAINSTREAMING E DELL'EMPOWERMENT FEMMINILE ALL'INTERNO DELLA NATIONAL POLICY AGENDA PALESTINESE 2017-2022", FATTO A GERUSALEMME IL 18 DICEMBRE 2018 E A RAMALLAH IL 20 DICEMBRE 2018	20/12/2018
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGRAMMA "AMAL - DIRITTI UMANI E UGUAGLIANZA DI GENERE", FATTO A GERUSALEMME IL 18 DICEMBRE 2018 E A RAMALLAH IL 20 DICEMBRE 2018	20/12/2018
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, MODIFICATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO RIGUARDANTE L'ELENCO DEI MODELLI DELLE PATENTI DI GUIDA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA DEL 2 NOVEMBRE 2016, FATTO A ROMA IL 13 E IL 14 DICEMBRE 2018	22/02/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER LA "RETE FOGNARIA DEL CAMPO DI BAQAA E DELLA REGIONE DI AIN-AL-BASHA", FATTO AD AMMAN IL 27 GIUGNO 2018	17/01/2019

ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN RELATIVO AL PROGRAMMA "RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA STATISTICO IN AFGHANISTAN, FATTO A KABUL IL 20 FEBBRAIO 2019	20/02/2019
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN RELATIVO AL PROGRAMMA "WASH PER LO SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE DELLA POPOLAZIONE DELLE PROVINCE DI HERAT, FARAH, GHOIR E BAMYAN, FATTO A KABUL IL 20 FEBBRAIO 2019	20/02/2019
PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI SVILUPPO RURALE INTEGRATO NELLE DELEGAZIONI DI HAZOUA E TAMERZA (GOVERNATORATO DI TOZEUR)", FATTO A TUNISI IL 17 SETTEMBRE 2018	20/02/2019
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DENOMINATO "PROGRAMMA D'INVESTIMENTO IN ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FOCALIZZATO NEL SETTORE MATERNO INFANTILE DELLA RETE DI SALUTE PUBBLICA DEL COORDINAMENTO DELL'AEREA N. 6", FATTO A QUITO IL 5 GIUGNO 2015	13/03/2019
DELIBERA DEL 10 DICEMBRE 2018 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONVALIDATO DALLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, ADOTTATO A TORINO IL 7 GIUGNO 2016	02/03/2019
SCAMBIO DI NOTE TRA L'AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE E LA SEGRETERIA DI STATO DEL VATICANO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO EX ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI MODIFICA DEL CONCORDATO DEL 1984, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019	13/02/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RELATIVO AL PROGRAMMA DI CONVERSIONE DEL DEBITO DEL 29 MAGGIO 2012, FATTO A MANILA IL 18 NOVEMBRE 2018 E L'8 FEBBRAIO 2019	08/02/2019

19A07311

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2019 - 15 giugno 2019, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2019 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019 AL 15 GIUGNO 2019, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, EMENDATIVO DELL'ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO DEL 10 MAGGIO 2012, FATTO AL CAIRO IL 15 AGOSTO 2017 E IL 2 SETTEMBRE 2018	02/04/2019
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA ATTUATIVO DELL'ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 19.12.2007, L. 334/1 – L. 334/24, FATTO A OHRID IL 15 GIUGNO 2015	13/04/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RIGUARDANTE IL "PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLA DECENTRALIZZAZIONE IN TUNISIA – PRODEC", FATTO A TUNISI IL 30 APRILE 2019	30/04/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER L'ULTERIORE PROROGA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA RELATIVOALL'INIZIATIVA "PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO DEL DIPARTIMENTO DI POTOSI' – IV FASE DEL 14 LUGLIO2010, FATTO A LA PAZ IL 16 APRILE E IL 29 APRILE 2019	29/04/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "COLLABORAZIONE AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DEGLI SCHEMI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA SALUTE IN BOLIVIA", FATTO A LA PAZ IL 15 MAGGIO 2015	14/05/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DENOMINATO "PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELLA FINANZA POPOLARE NELLE PROVINCE DI CARCHI, SUCUMBIOS, EL ORO E LOJA", FATTO A QUITO IL 26 NOVEMBRE 2015	22/05/2019

ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, PER LA PROROGA DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA DI ACCORDO CONCERNENTE IL "PROGRAMMA DI APPOGGIO AL SETTORE PRIVATO", FATTO A TUNISI IL 14 APRILE 2010, FATTO A TUNISI IL 23 E IL 27 MAGGIO 2019	27/05/2019
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, PER LA PROROGA DEL PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE IL PROGETTO "FONDI STUDI E CONSULENZE", CON DUE ALLEGATI, FATTO A TUNISI IL 16 MAGGIO 2007, COME MODIFICATO DA ULTIMO CON SCAMBIO DI NOTE DEL 2017, FATTO A TUNISI IL 23 E IL 27 MAGGIO 2019	27/05/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, EMENDATIVO DEL MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGRAMMA "ASSISTENZA TECNICA AL LEBANON ENVIRONMENTAL POLLUTION ABATEMENT PROJECT (LEPAP)", DEL 13 FEBBRAIO 2014, FATTO A BEIRUT IL 31 MAGGIO E IL 3 GIUGNO 2019	03/06/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE VERBALI, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DELLA LIBIA RELATIVO ALLA CESSIONE ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA DI DIECI MOTOVEDETTE 'CLASSE 500', FATTO A TRIPOLI IL 16 MAGGIO 2019 E IL 10 GIUGNO 2019	10/06/2019
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA PER LA PROROGA DEL PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE IL "PROGRAMMA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE" DEL 14 APRILE 2010, FATTO A TUNISI IL 24 E IL 28 MAGGIO 2019	28/05/2019
Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana, la Banca Africana di Sviluppo e il Fondo Africano di Sviluppo, fatto ad Abidjan il 12 dicembre 2018.	03/04/2019
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della sede del Centro Internazionale di Formazione di Torino, fatto a Torino il 4 aprile 2019	04/04/2019
Accordo Quadro di Partenariato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), fatto a Roma il 7 febbraio 2019	11/06/2019

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO AL 15 GIUGNO 2019, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA, FATTO A ROMA IL 19 NOVEMBRE 2013 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 11 del 25 gennaio 2017, pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2017)*	19/09/2017 Comunicato su G.U. n.83 del 08-04-2019
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A ROMA IL 15 APRILE 2014 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 5 del 16 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 31 del 6 febbraio 2019)*	01/04/2019 Comunicato su G.U. n. 88 del 13 aprile 2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA DI DIFESA, FATTO A TOKYO IL 22 MAGGIO 2017 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 11 del 17 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019)*	04/04/2019 Comunicato su G.U. n. 114 del 17 maggio 2019
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI , FATTO AD ABU DHABI IL 16 SETTEMBRE 2015 (*Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 125 dell'11 ottobre 2018, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018*)	17/04/2019 Comunicato su G.U. n. 114 del 17 maggio 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI FATTO AD ABU DHABI IL 16 SETTEMBRE 2015, CON SCAMBIO DI NOTE, FATTO AD ABU DHABI IL 27 NOVEMBRE 2017 E IL 17 GENNAIO 2018 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 125 dell'11 ottobre 2018, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018)*	17/04/2019 Comunicato su G.U. n. 114 del 17 maggio 2019
ACCORDO BILATERALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA BOSNIA ED ERZEGOVINA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 19 GIUGNO 2015 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 10 del 17 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 35 dell'11-2-2019)*	26/05/2019 Comunicato su G.U. n. 134 del 10 giugno 2019

ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 9 del 16 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 35 dell'11-2-2019)*	02/06/2019 Comunicato su G.U. n. 141 del 18 giugno 2019
ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A SCOPJE IL 25 LUGLIO 2016 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 9 del 16 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 35 dell'11-2-2019)*	02/06/2019 Comunicato su G.U. n. 141 del 18 giugno 2019
MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DE PERU' PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 2010 *(Legge di autorizzazione ed escuzione n. 199 del 4 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 23-12-2017)*	06/04/2019 Comunicato su G.U. n. 180 del 2 agosto 2019
Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003. *(Legge di autorizzazione alla ratifica 03.08.2009 n. 114 - GU N. 187 DEL 13.08.2009)*	01/04/2019 Comunicato su G.U. N. 134 del 10.06.2019
Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. *(Legge di autorizzazione alla ratifica 3 ottobre 2016, n. 186, pubblicata nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2016 – Supplemento ordinario n. 44)*	01/03/2018. Comunicato su G.U. n. 157 del 06.07.2019
Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. *(Legge di autorizzazione alla ratifica 3 maggio 2019, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2019)*	03/06/2019. Comunicato su GU n. 162 del 12.07.2019

19A07312

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2019 - 15 settembre 2019, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2019 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n.1.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 GIUGNO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019	01/09/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEGLI INCENDI E DI ALTERNATIVE ALL'USO DEL FUOCO «AMAZONIA SIN FUEGO» NELLE ANDE E NELLA COSTA DELL'ECUADOR ", FATTO A QUITO IL 26 NOVEMBRE 2015	20/10/2016
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018.	01/07/2019
SCAMBIO DI NOTE TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO RIGUARDANTE IL REGIME GIURIDICO DELLE SEDI DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU', FATTO A ROMA IL 14 E IL 18 GIUGNO 2019	18/06/2019
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, PER LA PROROGA NON ONEROSA E LA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE RELATIVO AL PROGRAMMA "RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REFORM (RRR)" DEL 19 NOVEMBRE 2007, FATTO A BEIRUT IL 22 E IL 26 LUGLIO 2019.	26/07/2019
ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, PER LA PROROGA NON ONEROSA E LA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE RELATIVO AL PROGRAMMA "RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REFORM (RRR)" DEL 7 OTTOBRE 2008, FATTO A BEIRUT IL 22 E IL 26 LUGLIO 2019	26/07/2019

ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE, PER L'ESTENSIONE DEI LIMITI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE RELATIVO AL PROGRAMMA "CULTURAL HERITAGE AND URBAN DEVELOPMENT (CHUD)" DEL 3 MAGGIO 2006, FATTO A BEIRUT IL 22 E IL 26 LUGLIO 2019	26/07/2019
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI TECNICI E LA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA FATTO A TIRANA IL 27 OTTOBRE 2008, RINNOVATO E MODIFICATO CON SCAMBIO DI NOTE DEL 20 E 27 AGOSTO 2014, FATTO A TIRANA L'8 APRILE E IL 29 MAGGIO 2019	08/09/2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A BRATISLAVA IL 27 SETTEMBRE 2016	10/09/2019

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 GIUGNO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS, FATTO A BANGKOK IL 17 FEBBRAIO 2003 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 6 del 16 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 31 del 6-2-2019)*	06/07/2019 Comunicato su G.U. n. 167 del 18 luglio 2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI COSTA RICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 160 dell'11 ottobre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 257 del 3-11-2017)*	17/06/2019 Comunicato su G.U. n.154 del 3 luglio 2019
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, FATTO A ROMA IL 26 SETTEMBRE 2017 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 80 del 29 luglio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 12-8-2019)*	30/08/2019 Comunicato su G.U. n. 235 del 7 ottobre 2019
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, FATTO A MILANO L'8 SETTEMBRE 2015 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 91 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20-08-2019)*	09/09/2019 comunicato su G.U. n. 243 del 16 settembre 2019
KAZAKHSTAN - TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, FATTO AD ASTANA (OGGI NUR-SULTAN) IL 22 GENNAIO 2015 *(Legge di autorizzazione ed esecuzione n. 90 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20-8-2019)*	10/09/2019 Comunicato su G.U. n. 249 del 23/10/2019
PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA – KUALA LUMPUR, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' E RISARCIMENTI, AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA, FATTO A NAGOYA IL 15 OTTOBRE 2010 *(Legge di autorizzazione alla ratifica 16 gennaio 2019, n. 7 pubblicata nella G.U. n. 32 del 07.02.2019)*	08/07/2019 Comunicato su G.U. n. 147 del 25/06/2019

19A07313

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-274) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00